



TRIBUNALE PERMANENTE DEI POPOLI

AFGHANISTAN
Seconda sessione: 16-20 dicembre 1982

Membri del Tribunale

LAURENT SCHWARTZ (Francia), presidente
FRANÇOIS RIGAUX (Belgio)
RICHARD BAUMLIN (Svizzera)
VLADIMIR DEDIJER (Jugoslavia)
FRANÇOIS HOUTART (Belgio)
EDMOND JOUVE (Francia)
JEAN KULAKOWSKI (Belgio)
LEO MATARASSO (Francia)
SERGIO MENDEZ ARCEO (Messico)
AJIT ROY (India)
SALVATORE SENESE (Italia)

Procedimento

Il Tribunale Permanente dei Popoli

riunito a Parigi dal 16 al 20 dicembre 1982,

visto:

- la sua prima sentenza sull'Afghanistan, emessa a Stoccolma il 3 maggio 1981,
- la Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945,
- la legge n. 10 del 20 dicembre 1945, istitutiva del Tribunale militare internazionale di Norimberga,
- la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata il 10 dicembre 1948,
- la Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale circa le relazioni di amicizia e cooperazione tra gli Stati, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 24 ottobre 1970,
- la risoluzione n. 3314/XXIX approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1974 circa la definizione di aggressione,
- le Convenzioni dell'Aja del 18 ottobre 1907,
- il Protocollo di Ginevra del 17 giugno 1925,
- le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
- la Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 sulla protezione dei beni culturali,
- la Convenzione del 10 aprile 1972 sul divieto di progettazione, fabbricazione e stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) o a tossine,
- i protocolli addizionali alle Convenzioni di Ginevra del 1949 adottati a Ginevra il 10 giugno 1977,
- la Convenzione del 10 aprile 1981 sul divieto o la limitazione dell'uso di alcune armi tradizionali che possono produrre effetti traumatici eccessivi o colpire indiscriminatamente,
- la risoluzione sull'aiuto comunitario ai rifugiati afgani in Pakistan, adottata dal Parlamento europeo il 9 aprile 1981,
- la risoluzione sulla situazione in Afghanistan adottata dal Parlamento europeo il 16 giugno 1982,
- la Dichiarazione universale dei diritti dei popoli adottata ad Algeri il 4 luglio 1976,
- la sentenza del Tribunale Russell I nel 1967,

- le sentenze del Tribunale Permanente dei popoli nelle sessioni:
 - sul Sahara occidentale (Bruxelles, 11 novembre 1979),
 - sull'Argentina (Ginevra, 4 maggio 1980),
 - sull'Eritrea (Milano, 3 ottobre 1980),
 - sulle Filippine e sul popolo Bangsa-Moro (Anversa, 3 novembre 1980),
 - su El Salvador (Messico, 11 febbraio 1981),
 - sul Timor (Lisbona, 21 giugno 1981),
 - sullo Zaire (Rotterdam, 20 settembre 1982),
- l'abbondante documentazione scritta e fotografica e i referti forniti ai membri del Tribunale, Avendo udito alla Sorbona, nell'anfiteatro Richelieu, il 16 dicembre 1982:
- l'allocuzione preliminare di Laurent Schwartz, Presidente della sessione,
- le informazioni fornite da Gianni Tognoni, segretario generale del Tribunale Permanente dei Popoli, relativamente alle procedure adottate per assicurare l'esercizio dei diritti della difesa, e in particolare, per quel che attiene la notifica della convocazione di questa sessione ai governi dell'URSS e dell'Afghanistan e le risposte ottenute tramite i canali ufficiali;
- il rapporto su "L'evoluzione della situazione dopo la sentenza di Stoccolma (maggio 1981)" di Michel Verron, ex funzionario dell'UNESCO a Kabul dal 1977 al 1981;
- il rapporto su "Le norme del diritto di guerra" di Joe Verhoeven, professore alla Facoltà di diritto dell'Università cattolica di Lovanio;
 - Avendo udito, il 17 dicembre 1982, al Centro conferenze Panthèon a Parigi:
 - la comunicazione su "La geografia della guerra nel e sull'Afghanistan" di Michel Foucher, professore di geografia all'Università di Lione II;
 - la comunicazione presentata da Antoine Crouan, medico sulla speciale commissione d'inchiesta istituita dal Tribunale permanente dei popoli nella sessione sull'Afghanistan tenuta a Stoccolma 1-3 maggio 1981;
 - il rapporto relativo all'ispezione in situ effettuata in Afghanistan dalla commissione d'inchiesta, corredato da documenti fotografici e referti, presentati da Ricardo Frailé, segretario generale del "Centro studi e ricerche sul disarmo" della Sorbona (Università di Parigi);
 - il rapporto su "I prigionieri di guerra e qualunque altra persona catturata o detenuta" di Bernard Dupaigne, del Museo dell'uomo di Parigi;
 - la sintesi del rapporto su "Armi e mezzi di guerra", di Ricardo Frailé,
 - la testimonianza del Dott. Zikria, professore di chirurgia alla Columbia University di New York;
 - la testimonianza, suffragata da documenti fotografici, di Aziz Zikria;
 - la testimonianza di un medico di "Aiuto medico internazionale", che ha chiesto di non rivelare pubblicamente il suo nome;
 - la testimonianza del giornalista olandese Bernard de Bruin;
 - la testimonianza di Khazan Gul, comandante militare del Fronte dei musulmani, che dedica la sua attività alla causa della liberazione dell'Afghanistan nella regione di Paktia;
 - la testimonianza di Hossein Gholan, venuto dall'interno dell'Afghanistan;
 - la testimonianza di Christian Sterlet, giornalista della Repubblica federale tedesca;
 - Avendo udito alla Sorbona, nell'Anfiteatro Richelieu, il 18 dicembre 1982:
 - la testimonianza del generale Gholam Dastaguir Wardak;
 - il rapporto di Pol Hougen, consigliere municipale della città di Oslo (Norvegia);
 - l'intervento di Carlo Ripa di Meana, Vice presidente del Comitato internazionale di sostegno al popolo afgano;
 - la testimonianza di Ahmed Khan Hydezi;
 - la testimonianza di Claude Malhuret, medico, presidente di "Médecins sans frontières";
 - la testimonianza di Laurence Lemonier, medico, presidente di "Aiuto medico internazionale";
 - la comunicazione di Edward Girardet, giornalista;
 - i rapporti di Alfred Janata dell'Austria Relief Committee e del vescovo Arne Rudvin (Norvegia), responsabile dell'Inter-Aid Committee sul problema dei rifugiati afgani;
 - la testimonianza di Nazeri Abdul Rab, ingegnere;
 - un supplemento d'informazione fornito da Ricardo Frailé, dal Dott. Zikria e dal comandante Ishaq Guilani;
 - le testimonianze di Daoud Farani, ex presentatore della radio e della televisione afgane;
 - la testimonianza di Mike Barry, giornalista ed etnologo;
 - infine, le testimonianze di:
 - Habib-ur-Rahman Hashemi, sindaco di Padlahwab-e-Shana;
 - Sayyed Mortaza, religioso dello stesso villaggio;
 - Gol Mohammad, contadino dello stesso villaggio;

- Farida Ahmadi, studente di medicina, torturato dalla polizia segreta (Khad);
 - Omar Babrak Zaf, giudice;
 - Ghafour Yousouf Zaf, comandante;
 - Azizullah Loodin, responsabile politico, già detenuto nella prigione di Poul-e-Charkhi;
- Avendo preso conoscenza:
- del rapporto 1982 di Amnesty International;
 - della proposta di risoluzione sottoposta alla Commissione dei diritti dell'uomo del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite il 31 agosto 1982;
 - del rapporto di François Houtart dal titolo "L'Afghanistan tra due mondi. La vita a Kabul; le probabilità di una soluzione politica", febbraio 1982 (pp. 23 e annessi), con una nota del 15 dicembre 1982;
 - della comunicazione della Commissione al Consiglio delle Comunità europee, su "L'aiuto urgente a favore dei rifugiati dell'Afghanistan", 4 giugno 1982 (pp. 11);
 - del rapporto del Segretario di Stato americano, A.M.Haig, "Chemical warfare in Southeast Asia and Afghanistan", 22 marzo 1982 (pp.32);
 - del rapporto del Segretario di Stato americano, G.P.Shultz, "Chemical warfare in Southeast Asia and Afghanistan. An update", Novembre 1982 (pp. 10);
 - del rapporto del Segretario generale delle Nazioni Unite sulle armi chimiche e batteriologiche (biologiche) del 1 dicembre 1982;
 - del dossier dettagliato preparato dalla segreteria sulla base di quello che è stato pubblicato sull'Afghanistan dalla stampa negli anni 1980-1982 e in particolare su:
 - Le Monde (3 volumi),
 - Far Eastern Economical Review (1 volume),
 - Choix de la presse française,
 - Extraits de la presse en langue anglaise,
 - Wireless File, dell'Ambasciata americana a Parigi,
 - della sintesi del rapporto sulla stampa sovietica preparata da N. Mouravina (pp. 5),
 - delle testimonianze di:
 - Assadullah Assefi, medico (pp.14),
 - Hassan Sherdil, (pp.3),
 - di uno studente afgano la cui identità è stata comunicata al Tribunale (pp. 2),
 - dei rapporti e delle testimonianze di giornalisti ed esperti che hanno visitato l'Afghanistan nel 1980-1982:
 - Anna Layla (pp.5),
 - Olivier Roy (pp. 2),
 - Anthony Hyman (pp. 7),
 - Borje Almqvist (pp. 9),
 - Francoise Gousset-Gouin (pp. 1),
 - Alain Guillo (pp. 3),
 - Alain Chevalerias (pp. 6),
 - Jean-José Puig (pp. 3),
 - delle testimonianze di 59 medici di varie associazioni francesi e del rapporto dei Médecins sans frontières intitolato "Afghanistan, situazione nell'Hazaradjat", (pp. 25),
 - della nota informativa di S. Q. Reshtie, giornalista e storico a nome dell'Associazione degli Afghani in Svizzera,
 - del testo di Jean-Pierre Perrin, relativo al suo soggiorno in Afghanistan dal 17 agosto al 5 ottobre 1982 (pp. 6),
 - del testo di Dominique Vergas, relativo a vari soggiorni in Afghanistan dal giugno 1980,
 - del dossier (proveniente da una fonte ufficiale) costituito da vari documenti e opuscoli che espongono la posizione del governo di Kabul (tra cui l'opuscolo "Afghanistan, fatti e realtà", pubblicati dal servizio di informazione dell'Ambasciata della Repubblica democratica d'Afghanistan in Francia).

1. RAPPORTO CON LA SENTENZA DELLA PRIMA SESSIONE

Al termine della prima sessione sull'Afghanistan tenuta a Stoccolma dal 1 al 3 maggio 1981, il Tribunale ha in particolare deciso, sulla prima domanda, che:

"La penetrazione e il mantenimento di truppe sovietiche sul territorio afgano è, ai sensi del diritto internazionale, un'aggressione proibita dall'articolo 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, definita come tale dalla risoluzione 3314 (XXIX) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite".

La seconda domanda posta al Tribunale era così formulata:

"C'è da parte delle forze sovietiche in Afghanistan violazione delle norme del diritto umanitario di guerra, in

particolare per ciò che concerne la sorte delle popolazioni civili?”

Il Tribunale nella sua prima sentenza sull’Afghanistan aveva constatato di aver “riunito presunzioni e anche principi di prova di violazioni gravi e ripetute al diritto umanitario di guerra” auspicando “informazioni più ampie e più dettagliate su queste violazioni, prima di pronunciarsi definitivamente”. A questo fine, il Tribunale ha creato “una commissione speciale d’inchiesta avente il compito di raccogliere in loco e altrove ogni informazione complementare, la più dettagliata possibile, sulle violazioni del diritto umanitario di guerra in Afghanistan da parte delle forze sovietiche e governative”.

La commissione, composta da Michael Barry, giornalista, Antoine Crouan, medico, e Ricardo Frailè, giurista, accompagnata da Michel Barret, fotografo, ha svolto la sua inchiesta tra i rifugiati afgani in Pakistan e presso le autorità internazionali che assistono i rifugiati tra il 18 novembre e il 17 dicembre 1982. Durante questo periodo si è recata in Afghanistan nelle zone controllate dai movimenti di resistenza dal 26/11 al 4/12.

Dopo la prima sessione la situazione militare si è notevolmente aggravata. La carta delle operazioni militari del 1982, compilata dal geografo Michel Foucher sulla base di informazioni di varia provenienza (Radio Kabul, Kabul New Times, agenzie di stampa, giornalisti, medici, gruppi di resistenza, Centro di informazione afgano, ecc.) rispetto a quella dei due anni precedenti, illustra l’aumento in frequenza e in estensione delle operazioni militari, specialmente nelle regioni strategiche (regioni di frontiera, grandi città e loro dintorni, valichi stradali, province ricche e popolate).

Si tratta di una nuova strategia che utilizza mezzi militari e tattiche adatte alla guerra antiguerriglia: operazioni combinate terra-aria, uso intensivo di mezzi aerei polivalenti, intervento di commandos elitrasportati, operazioni spesso di durata prolungata con effettivi talvolta imponenti (45 giorni nel Pandjshir nel maggio 1982 con l’impiego di 12.000 uomini).

I racconti di testimoni diretti (medici, giornalisti) sulle recenti operazioni nel Pandjshir (maggio-settembre 1982) e nel Logar (giugno 1982) dimostrano che questo nuovo tipo di operazioni terra-aria colpisce sempre più direttamente le popolazioni civili sia nelle persone senza distinzione di età o di sesso che nei loro beni (distruzione di abitazioni, di raccolti, di bestiame).

In tutte queste operazioni gli osservatori segnalano un impiego sempre più diretto dell’esercito sovietico, dovuto essenzialmente alla debolezza dell’esercito governativo.

2. I FATTI

Le testimonianze scritte e orali ricevute dal Tribunale permettono di classificare i fatti in quattro grandi rubriche:

- metodi e mezzi di guerra
- trattamento dei feriti e dei prigionieri e uso della tortura
- ritorsioni contro i civili
- azioni contro le popolazioni.

1. Metodi e mezzi di guerra

Alcuni testimoni hanno denunciato l’uso di proiettili a frammentazione, a traiettoria deviata, avvelenati. Parecchi testimoni hanno dichiarato di essere a conoscenza dell’uso di giocattoli, stilografiche e orologi esplosivi che, almeno in un caso, hanno provocato la morte di un bambino. Hanno anche segnalato il ritrovamento di cadaveri cui sarebbero stati applicati esplosivi. Dalle prove fornite e dalle testimonianze raccolte risulta che questi oggetti truccati hanno come scopo principale o fors’anche esclusivo quello di colpire i civili.

Sono state raccolte anche testimonianze concernenti l’uso di sostanze considerate come gas, che si manifestano sotto forma di fumo di diverso colore (giallo, rosso, verde, blu o nero). Queste sostanze producono sia uno stato di incoscienza prolungata sia ferite difficilmente cicatrizzabili, sia la morte. Si è anche denunciato l’uso di gas lacrimogeni e invalidanti.

2. Trattamento dei feriti e dei prigionieri e uso della tortura

E’ stato denunciato il caso di combattenti feriti uccisi e di combattenti fatti prigionieri e finiti sul posto o successivamente giustiziati, talvolta alla presenza di consiglieri sovietici, talvolta dai soldati sovietici stessi.

Numerose sono le testimonianze relative alle torture inflitte a combattenti e a civili. Sono segnalate come pratica corrente, specialmente a Pul-i-Charki e a Kabul. Si tratta di maltrattamenti, di pestaggi, privazione di sonno e, soprattutto, dell’uso di scosse elettriche. Anche le donne sono state sottoposte alla tortura e, in alcuni casi, violentate. A più riprese è stato denunciato che i sovietici eseguono loro stessi le torture o ne sono testimoni. Il Tribunale ha in particolare raccolto la testimonianza diretta di Farida Ahmadi, studentessa di medicina, arrestata e imprigionata a Kabul dal 24 aprile al 20 settembre 1981. Essa ha dichiarato di aver subito diversi tipi di tortura: privazione di sonno per una settimana, costretta a rimanere in piedi per 15 giorni, scosse elettriche... Ha dichiarato inoltre di aver assistito alla tortura di altri prigionieri: torture che comportano gravi

mutilazioni (occhi strappati, membra spezzate). Questa testimonianza, raccolta direttamente dal Tribunale, è confermata dalla documentazione scritta consegnata alla giuria.

3. Ritorsioni contro i civili

Sono stati descritti tipi diversi di mine - cubiche, circolari, con filo, paracadutate, lanciate. Testimonianze concordi hanno stabilito che mine anti-uomo, i cui campioni sono stati messi a disposizione del Tribunale, sono state disseminate lungo le strade, sui sentieri, nei prati, nei pascoli, nelle vicinanze dei villaggi. Queste armi, dato il loro uso indiscriminato, mirano a colpire sia i combattenti che la popolazione civile.

Sono stati segnalati e attribuiti alle truppe sovietiche gli assassinii di vecchi, donne e bambini. Sono stati utilizzati metodi diversi. A questo proposito è stato denunciato che civili sono stati sfracellati dai carri armati delle forze di occupazione.

Si deve anche segnalare che l'arruolamento forzato di civili nell'esercito è praticato in modo sistematico.

4. Azioni contro le popolazioni

Secondo numerosi testimoni i raccolti di grano e di mais sono stati incendiati, generalmente dagli elicotteri. Il bestiame, cavalli e muli, sono stati in gran numero feriti e uccisi, nella maggior parte dei casi, dalle mine anti-uomo.

Si è anche segnalata, a più riprese, la distruzione dei canali di irrigazione. E' stato denunciato l'avvelenamento del grano (campioni ne sono stati presentati al Tribunale) e casi di avvelenamento delle acque. In questi due casi si è trattato soprattutto di ipotesi. E' stato fatto notare d'altra parte che tutto ciò contribuisce notevolmente a creare un clima di paura che accresce le difficoltà nell'approvvigionamento delle popolazioni.

E' stata descritta la distruzione di edifici non militari. Occorre in particolare far presente il bombardamento di installazioni sanitarie. Medici francesi hanno testimoniato su cinque casi del genere, osservati in un periodo di due mesi: uno di questi edifici era segnalato dalla Croce rossa.

Sono state portate a conoscenza del Tribunale distruzioni di moschee. Scene di saccheggio hanno avuto luogo all'interno di questi edifici e Corani sono stati distrutti.

Numerose testimonianze segnalano villaggi interi distrutti dai bombardamenti e, in parecchi altri villaggi, la distruzione di edifici preventivamente identificati. Scopo di queste operazioni condotte in tutto il paese e in modo particolare nelle vicinanze delle grandi arterie di comunicazione sembra senz'altro essere quello di intimidire e di far fuggire le popolazioni terrorizzate.

A più riprese si sono avuti massacri di popolazioni. Il Tribunale ha preso conoscenza del rapporto circostanziato della commissione di inchiesta che ha visitato i luoghi e che ha potuto confermare le dichiarazioni dei testimoni. Si tratta del villaggio di Padlawa-è-Shana, nella provincia di Logar. Blindati sovietici alla caccia di mujaidin hanno circondato il villaggio il 13 settembre 1982, alle otto del mattino. Un certo numero di combattenti e di abitanti del villaggio aveva trovato rifugio in un "Karez" (canale di irrigazione coperto). I soldati sovietici chiesero a due vecchi di entrare nel canale per invitare la gente ad uscire; di fronte al loro rifiuto i due vecchi risalirono dicendo che all'interno non c'era nessuno. Secondo la testimonianza di un vecchio, testimone oculare, raccolta dal Tribunale, fu fatto venire un camion cisterna che rovesciò un liquido che sembrava petrolio nei tre orefizi del "Karez". Un altro camion cisterna versò un liquido biancastro al quale era stato aggiunto il contenuto di un sacco di circa 50 chili contenente una polvere bianca. Il fuoco appiccato a tre riprese con l'aiuto di colpi sparati dalle armi sovietiche provocò ogni volta una violenta esplosione.

Il Tribunale ha anche ascoltato la testimonianza di un capo mujaidin che si trovava nelle vicinanze insieme al sindaco del paese che procedette alla identificazione di 62 corpi; fra di essi c'era quello di un abitante di un paese vicino. Furono estratti in totale 105 corpi dal canale di irrigazione, le cui pareti erano completamente annerite. Le altre vittime erano mujaidin, rifugiati, operai agricoli di passaggio. Il sindaco del villaggio ha consegnato al Tribunale l'elenco di tutte le vittime identificate con nomi, età e professione. Secondo i testimoni le truppe sovietiche si ritirarono alle 15. Come attestano altre testimonianze, questo tipo di aggressione contro la popolazione civile non rappresenta un caso isolato. I modi di procedere ed i mezzi utilizzati dalle truppe sovietiche fanno pensare ad una pratica premeditata.

Il moltiplicarsi di fatti di questo genere crea un clima di terrore che, indipendentemente dagli effetti diretti delle ostilità, suscita un esodo senza precedenti. Ci sono due milioni e mezzo di rifugiati in Pakistan e parecchie centinaia di migliaia in Iran (il che rappresenta la maggior concentrazione di rifugiati nel mondo). Se si tiene conto della popolazione totale dell'Afghanistan all'inizio del conflitto (15 milioni di abitanti) e del numero non

conosciuto ma certamente elevato dei morti e dei feriti, si tratta di una quantità tra un quarto e un quinto della popolazione scacciata dal proprio paese. È stato anche segnalato a più riprese l'uso del napalm e del fosforo nei bombardamenti dei villaggi.

Sulla qualificazione dei fatti relativi all'uso delle armi chimiche e batteriologiche (biologiche)

Una osservazione specifica merita di essere fatta a proposito della qualifica che si può o si deve dare alle testimonianze e a tutto il materiale documentario raccolto sulla esistenza e sull'uso di armi chimiche e batteriologiche. L'insieme delle prove messe a disposizione del Tribunale, sia quelle ascoltate direttamente dai testimoni o raccolte dalla commissione d'inchiesta o che emergono dai rapporti presentati dai medici, sia quelle indirettamente risultanti dai due rapporti del segretario di Stato degli Usa del marzo e novembre 1982 e dal rapporto della commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite del 1 dicembre 1982, fornisce solo una presunzione positiva basata su elementi suggestivi e convergenti.

Il Tribunale si è trovato di fronte ad una difficoltà che non ha potuto sormontare, quella cioè di disporre di dati che non sembrano sufficientemente numerosi e qualitativamente affidabili per un giudizio scientificamente fondato. E' così possibile scegliere tra due posizioni assai differenti:

- accettare il fatto che l'insufficienza delle prove equivale ad una prova negativa e da qui la necessità di astenersi da qualsiasi giudizio;
- esaminare più attentamente le ragioni del numero esiguo e della qualità insufficiente delle prove.

La prima posizione è quella che sembra essere stata scelta dal rapporto delle Nazioni Unite e, nello stesso tempo, anche se sfruttando l'altro lato del problema, dai rapporti del segretario di Stato degli Usa che forzano i pochi dati per conferire loro un valore definitivo di prova. L'esame delle condizioni di raccolta, di scelta, di valutazione delle testimonianze e dei reperti usati per provare o rifiutare l'utilizzazione di armi chimiche e batteriologiche sembra tuttavia suggerire una interpretazione molto diversa. La comunità internazionale, così come si esprime in una commissione di inchiesta delle Nazioni Unite, sembra accettare un circolo vizioso non garantendo le condizioni necessarie per una ricerca realmente scientifica così che a volte se ne deduce la non affidabilità dei risultati, altre volte ci si serve degli stessi risultati per fini diversi dalla ricerca della verità sulla violazione dei diritti dei popoli per l'uso di metodi e mezzi di guerra illeciti.

Non si può giudicare in altro modo l'approccio adottato dalla commissione delle Nazioni Unite che si limita ad esaminare prove indirette, e non in loco, benché si sappia che la prova scientifica dell'uso di materie tossiche, chimiche o batteriologiche, esige un insieme di condizioni molto rigorose di raccolta di materiali, per garantire una affidabilità analitica; il che implica il controllo diretto e ripetuto dei materiali e delle persone colpite.

Il fatto di rinunciare a priori a questa strategia di ricerca che chiamerebbe direttamente in causa la potenza sospettata, può essere interpretato solo come un indice del fatto che la comunità degli Stati non vuole andare a fondo del problema. Certamente l'URSS ha smentito formalmente qualsiasi uso di queste armi; tuttavia la mancanza di una documentazione negativa potrebbe essere interpretata come un elemento supplementare che conferma l'utilizzazione reale, anche se sporadica, di mezzi illeciti.

Nel quadro della comunità internazionale ci si troverebbe così dinanzi al fatto che l'argomento armi chimiche e batteriologiche serve piuttosto a mascherare il problema reale, la logica cioè che giustifica l'uso di metodi e di mezzi bellici che sempre più tendono a sfuggire ad un controllo effettivo e persino alla denuncia da parte del popolo colpito in una forma accettabile a livello delle istanze internazionali.

3. IL DIRITTO

Sulla natura del conflitto in Afghanistan

Per poter determinare quali norme del diritto delle genti siano applicate al conflitto nel quale sono implicate le truppe sovietiche, occorre innanzi tutto qualificare tale conflitto. Dalla sentenza emessa a Stoccolma dal Tribunale risulta che l'intervento sovietico in Afghanistan costituisce, per il diritto delle genti, un'aggressione. Ne consegue necessariamente che il conflitto determinato da tale intervento è un conflitto internazionale, dato che l'aggressione è, per ipotesi, un rapporto tra Stati qualunque siano gli argomenti addotti per tentare di legittimarla. Nessuna considerazione sembra quindi al Tribunale essere tale da fargli rivedere la sentenza emessa a Stoccolma, e la forza di cosa giudicata che essa ha in virtù dei principi generali del diritto

internazionale.

Occorre riferirsi all'insieme delle norme del diritto di guerra per giudicare il comportamento delle truppe sovietiche in Afghanistan, dato che il conflitto non può, qualunque siano le sue particolarità, non essere assimilato ad un conflitto internazionale. In base a ciò non presenta quindi alcun interesse, visto che il conflitto è di per sé internazionale, verificare se la lotta del popolo afgano contro l'URSS possa essere considerata come una "lotta contro la dominazione coloniale e l'occupazione straniera e contro i regimi razzisti nell'esercizio del diritto dei popoli a decidere del proprio destino", ai sensi dell'articolo 1 e 4 del Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, firmato a Ginevra il 10 giugno 1977.

Sugli obblighi dell'Unione Sovietica

Le forme del diritto di guerra sono formulate dalla consuetudine internazionale e da diversi trattati internazionali.

Fra questi trattati occorre citare in primo luogo le Convenzioni dell'Aja del 18 ottobre 1907 e le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949; si possono poi aggiungere il Protocollo di Ginevra del 17 giugno 1925 concernente la proibizione, in guerra, di gas asfissianti, tossici o simili e di mezzi batteriologici; la Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, la Convenzione di Ginevra del 18 maggio 1977 sulla proibizione di tecniche che possano modificare l'ambiente a scopi militari o per altri scopi ostili; il Protocollo 1 aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 sopraccitato e la Convenzione del 10 aprile 1981 sulla proibizione o la limitazione di taluni armi classiche capaci di produrre effetti traumatici eccessivi o che colpiscono indiscriminatamente.

Si deve tener conto anche delle proibizioni implicitamente formulate nella Convenzione del 10 aprile 1972 sulla proibizione della messa a punto, della costruzione e dello stoccaggio di armi batteriologiche (biologiche) o tossiche.

L'URSS è parte dell'insieme di questi trattati, tranne che del Protocollo del 10 giugno 1977 che non ha, sino ad oggi, ratificato; d'altra parte la Convenzione del 10 aprile 1981 non è ancora entrata in vigore e non può quindi impegnare i firmatari. L'Afghanistan ha ratificato la Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 e la Convenzione del 10 aprile 1972, formalmente non è parte di nessuno degli altri trattati sopra menzionati.

Da un esame della prassi, della giurisprudenza e della dottrina internazionalistica, risulta che i divieti fondamentali enunciati dal Protocollo I del 10 giugno 1977 e nella Convenzione del 10 aprile 1981 possono essere considerati come facenti parte del diritto consuetudinario; i documenti sopra citati si sono limitati a precisarne senza ambiguità i termini. Nessuno Stato può quindi sottrarsi a queste norme con il pretesto che non avrebbe ratificato gli strumenti convenzionali che le codificano.

Il fatto che la maggior parte di questi documenti dicono esplicitamente che sono applicabili solo ai conflitti tra due o più delle parti contraenti e che l'URSS ha fatto una riserva esplicita a questo proposito al momento della sua adesione al Protocollo di Ginevra del 17 giugno 1925, non può certo autorizzarla a non rispettarne le disposizioni.

In effetti, come già è stato sottolineato dal Tribunale, risulta evidente da un esame della consuetudine della giurisprudenza internazionale e della dottrina internazionalistica che la maggior parte delle disposizioni fondamentali contenute nei trattati relativi al diritto di guerra sono divenute sostanziali nel diritto consuetudinario. Senza minimamente disconoscere il principio dell'effetto relativo del trattato, risulta che queste disposizioni impegnano ogni Stato membro della comunità internazionale; tenuto conto delle questioni sottoposte al Tribunale, è inutile precisare ciò che, in questi trattati, non può essere considerato come dichiarativo del diritto consuetudinario.

Il Tribunale non può inoltre accettare il fatto che uno Stato, colpevole di una specifica aggressione, sia dispensato dal rispettare gli obblighi del diritto di guerra con il pretesto che la vittima di questa aggressione non ha ratificato formalmente i trattati che la concernono. Una sanzione minimale a questo attentato estremamente grave contro le fondamenta stesse della società internazionale deve imporre all'aggressore il rispetto delle norme oggettive che il diritto delle genti impone per limitare, quanto più possibile, gli orrori della guerra. Questa sanzione non può tuttavia portare a rifiutare all'aggressore la protezione sancita dal diritto di guerra.

Infine il Tribunale ricorda, se necessario, che esiste un principio fondamentale del diritto delle genti secondo il quale devono essere rispettate, in ogni conflitto, qualunque esso sia, le esigenze elementari di umanità. Questa clausola, detta di Mattens, è così espressa nell'articolo 1, 2 del Protocollo I del 10 giugno 1977:

“Nei casi non previsti dal presente Protocollo o da altri accordi internazionali, i civili e i combattenti sono posti sotto la protezione dei principi del diritto delle genti come risulta dagli usi, dai principi umanitari e dalle esigenze della pubblica coscienza”. Applicabile nei “casi non previsti” da un accordo, questa norma deve a fortiori esserlo nei casi previsti da accordi che non siano in vigore tra i belligeranti; in questo caso una lunga prassi convenzionale rimane il criterio obiettivo più adeguato per determinare il concreto contenuto “dei principi umanitari e delle esigenze della pubblica coscienza”.

Con le riserve che si potranno eventualmente fare quando si giudicherà se il comportamento delle truppe sovietiche in Afghanistan sia conforme alle norme del diritto di guerra, è riferendosi all’insieme di questi trattati che esso dovrà essere giudicato.

Sulle violazioni da parte dell’URSS delle norme del diritto di guerra

Per quanto si riferisce alle regole concernenti le prove, applicando un principio generale di diritto, spetta a colui che denuncia una violazione del diritto bellico darne la debita prova.

Nell’applicazione dei principi generali che informano la funzione giurisdizionale nel diritto delle genti, spetta al Tribunale giudicare liberamente l’ammissibilità e l’autorità delle prove che gli vengono presentate.

Senza minimamente mettere in dubbio il rigore necessario nel giudicare le prove dei metodi rimproverati all’URSS in Afghanistan, il Tribunale, applicando la giurisprudenza stabilita nel diritto delle genti, ha tuttavia il diritto di adattare il peso delle prove alla natura stessa dei fatti incriminati e al contesto dello stato di belligeranza, talvolta particolarmente crudele, nel quale accadono.

A questo proposito il Tribunale deplora vivamente il fatto che l’URSS si sia rifiutata di collaborare anche minimamente alla ricerca della verità dei fatti denunciati; questo rifiuto è tanto più spiacevole in quanto gli indizi preoccupanti che fanno pensare alla violazione delle norme fondamentali avrebbero dovuto spingere l’URSS a contribuire in buona fede a smentirli, se tale è il caso.

Per queste ragioni il Tribunale si appella alla comunità internazionale perché si prosegua nell’accertamento di alcuni casi la cui prova non ha potuto essere compiutamente fornita; questo dovere è particolarmente imperativo quando sono in gioco, come in questo caso, i diritti elementari degli individui e dei popoli.

Riguardo all’imputabilità all’URSS dei metodi denunciati

E’ palese che non si potrebbe incolpare l’URSS di violazioni del diritto di guerra se non fosse provato che esse sono state compiute da persone le cui azioni implicano la sua responsabilità.

In virtù delle norme elementari del diritto delle genti sono di pieno diritto imputabili all’URSS tutte le azioni compiute dalle sue forze militari, qualunque sia la funzione o l’Autorità di coloro che le hanno compiute.

Appare inoltre evidente dai diversi elementi sottoposti al Tribunale e, in particolar modo dalle testimonianze raccolte, che le autorità civili e militari al potere a Kabul dipendono effettivamente e continuativamente dall’URSS. Applicando le norme elementari del diritto delle genti è dunque giusto imputare all’URSS le azioni compiute da persone formalmente non appartenenti ad essa quando appare evidente che queste persone sono in effetti totalmente controllate dall’URSS.

Riguardo al carattere persistente e continuo dei metodi dell’URSS

L’URSS deve assumersi la responsabilità di tutte le azioni compiute in violazione del diritto di guerra che è provato esserle imputabili.

Il carattere isolato o eccezionale di queste violazioni non basterebbe da solo né a scusarle né ad attenuarle.

Risulta tuttavia dall’esame delle prove presentate al Tribunale che pratiche continue di violazione del diritto di guerra sono scientemente esercitate in Afghanistan dalle truppe sovietiche. Queste prove fanno credere in un certo senso ad una politica sistematica e deliberata di violazione dei diritti fondamentali dei popoli e degli individui. Il carattere persistente e sistematico di queste violazioni aggrava la responsabilità dell’URSS.

Per quanto concerne i fatti che costituiscono una violazione del diritto di guerra

Dai diversi elementi di prova presentati al Tribunale risulta che tre categorie di violazioni del diritto di guerra sono da imputarsi all’URSS, concernenti rispettivamente:

- I metodi ed i mezzi bellici utilizzati (A)
- la sorte dei feriti, dei morti e dei prigionieri (B)
- il trattamento riservato ai civili e alle popolazioni civili (C)

A. Metodi e mezzi bellici

Sia alcuni metodi che alcuni mezzi di guerra adottati dall’URSS in Afghanistan sono stati denunciati al

Tribunale.

Dopo averne deliberato, il Tribunale, che si richiama con forza alla norma incontestabile secondo la quale i mezzi per nuocere al nemico non possono essere illimitati (articolo 22 del regolamento annesso alla Convenzione dell'Aja del 29 luglio 1899 e la Convenzione IV del 18 ottobre 1907, articolo 35 1 del Protocollo I del 10 giugno 1977), è giunto alle seguenti conclusioni: fra i mezzi illeciti il cui uso è rimproverato all'URSS in Afghanistan, si deve in particolar modo segnalare l'impiego di proiettili proibiti, di oggetti truccati e altri dispositivi analoghi e di armi chimiche o batteriologiche.

Proiettili proibiti

Risulta da testimonianze-concordi e dai reperti presentati al tribunale che proiettili, i cui effetti sono paragonabili a quelli delle pallottole "dum-dum" sono stati usati dall'esercito sovietico in Afghanistan.

Il Tribunale condanna questa utilizzazione in quanto contraria alla norma, indiscutibile, che proibisce di causare ai combattenti "mali non necessari" (articolo 23, delle Convenzioni dell'Aja sopra citate e articolo 35, 2, Protocollo I). Ricorda, se necessario, che le pallottole "dum-dum" sono state proibite dalla Dichiarazione IV dell'Aja del 29 luglio 1899, oggi ratificata dall'URSS, le cui norme devono essere considerate come di diritto generale. Rispetto alla ratio stessa di questa Dichiarazione si deve considerare che sono proibiti tutti quei proiettili il cui effetto, dovuto all'esplosione o alla frammentazione, equivale a quello dei proiettili presi in considerazione dalla Dichiarazione del 1899. Poco importa, a questo proposito, il fatto che, secondo diverse fonti, queste armi si trovino largamente presenti nell'equipaggiamento degli eserciti contemporanei.

Per le stesse ragioni deve essere proibito l'uso delle armi a traiettoria deviata. La prova del loro impiego non è stata tuttavia sufficientemente documentata, anche se numerose dichiarazioni ne danno testimonianza.

A maggior ragione devono essere condannati i proiettili avvelenati (articolo 23 a, Convenzione dell'Aja). Su questo punto tuttavia il Tribunale non è in grado di constatare se, nel caso specifico, ci sia violazione del diritto di guerra.

Oggetti truccati e dispositivi analoghi

Risulta dalle Convenzioni dell'Aja (articolo 23b) e dal Protocollo I (articolo 27) che nella condotta delle ostilità è proibita qualsiasi perfidia. La norma appartiene anche al diritto consuetudinario, tenuto conto della evoluzione della prassi internazionale, e l'articolo 6 della Convenzione del 10 aprile 1981 ne ha particolarmente precisato il significato.

Anche se le testimonianze non sono concordi per quanto concerne l'importanza reale del ricorso ad armi traditrici e perfide nel conflitto afgano, appare tuttavia al Tribunale di poter affermare che un certo uso di queste armi è stato fatto, e lo condanna senza riserve in quanto contrario al diritto di guerra.

Armi chimiche e batteriologiche (biologiche)

Tenuto conto dei divieti generali formulati dal diritto di guerra (interdizione dei mali non necessari e di attacchi indiscriminati) del Protocollo di Ginevra del 17 giugno 1925 le cui norme, secondo riconoscimento unanime sono divenute di diritto consuetudinario, della Convenzione del 10 aprile 1972 e dei negoziati in corso che vogliono proibire qualsiasi costruzione e stoccaggio di tali armi, il che implica che il loro uso è sin da ora proibito, il Tribunale constata che l'impiego di armi batteriologiche e chimiche è contrario alle norme del diritto di guerra.

Testimonianze diverse, orali e scritte, denunciano a questo proposito fatti che lasciano presumere che, sia pure sporadiche, tali armi siano state usate in Afghanistan. Per quanto serie e incisive queste testimonianze siano, non è tuttavia possibile stabilire con certezza l'esistenza di violazioni particolarmente gravi delle norme del diritto internazionale. Lasciando quindi all'URSS il beneficio del dubbio, il Tribunale crede di dover:

- ricordare il principio secondo il quale conflitti localizzati non possono servire da campo di sperimentazione per ostilità future;

- disapprovare la leggerezza con la quale, sotto il pretesto di fallaci evidenze scientifiche, le Nazioni Unite hanno sino ad oggi rinunciato alla loro precipua missione di informazione di inchiesta in un campo vitale per il futuro dell'umanità;

- fare appello insistentemente alla comunità internazionale e all'URSS perché siano prese tutte le misure necessarie per fare piena luce su quelle pratiche che, se si rivelassero vere, giustificherebbero una condanna unanime e senza riserve.

B. Persone ferite, morte o fatte prigioniere

Dai diversi elementi di prova forniti al Tribunale risulta senza alcun dubbio possibile:

- che persone ferite in combattimento siano state finite senza pietà; e che si sia agito come se gli ordini fossero di non lasciare sopravvivuti;
- che pratiche diverse siano state usate per profanare o compromettere nello spirito dei viventi la dignità e la speranza dei caduti nelle ostilità;
- che i prigionieri siano stati sottoposti a trattamenti analoghi se non peggiori, di quelli dei detenuti per reati comuni;

Il Tribunale constata che tutto ciò è contrario alle norme elementari

- che, dalle Risoluzioni della Conferenza di Ginevra del 26-27 ottobre 1963 sino alla Convenzione III di Ginevra del 12 agosto 1949 e agli articoli 34 ss del Protocollo I del 10 giugno 1977, impongono ai belligeranti di rispettare i feriti;

- che proibiscono di comandare di non lasciare sopravvivuti o di comportarsi come se così fosse (articolo 23 delle Convenzioni dell'Aja; articolo 40 del Protocollo I);

- che obbligano i belligeranti a concedere ai prigionieri di guerra un trattamento privilegiato, il che implica che siano almeno trattati sempre con umanità (Convenzione III di Ginevra, del 12 agosto 1949, articolo 44 ss. del Protocollo I).

Il Tribunale a questo proposito rifiuta di accettare che la mancanza, nei combattenti afgiani di segno distintivo "fisso e riconoscibile a distanza", ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione III di Ginevra, giustifichi il trattamento riservato dalle truppe sovietiche ai prigionieri afgiani. Supponendo anche che l'articolo 44 del Protocollo non sia considerato come dichiarativo del diritto consuetudinario, risulta in effetti che i combattenti afgiani si sono distinti dalla popolazione civile, il che salvaguarda la ratio dei segni particolari di identificazione imposti dal diritto di guerra, e che, in ogni caso, i diritti della persona umana devono essere rispettati anche se si tratta di combattenti appartenenti a forze irregolari;

- che impongono il rispetto dei morti che sono e rimangono esseri umani, e ciò sia per rispetto della loro vita passata che per rispetto di coloro che considerano la vita e la morte secondo le particolarità proprie della loro religione e della loro cultura (articolo 130 della Convenzione IV di Ginevra e articolo 34 del Protocollo I).

C. Sorte dei civili e delle popolazioni civili

Dall'insieme dei fatti raccolti e senza pregiudizio di violazioni più specifiche delle leggi e degli usi della guerra già citati, il Tribunale può concludere che, in numerose zone del territorio afgano, le forze sovietiche di occupazione, coadiuvate dalle truppe governative afgane, si sforzano di sottomettere la popolazione e che, a questo scopo, i loro attacchi sono diretti:

- contro villaggi o gruppi di popolazioni sospetti di ospitare i resistenti;
- contro gruppi isolati di persone chiaramente identificabili come non combattenti (donne, vecchi, bambini);
- contro villaggi temporaneamente abbandonati dagli abitanti;
- contro i mezzi di sussistenza della popolazione civile mediante la distruzione sistematica del bestiame e dei raccolti;
- contro i beni e gli oggetti del culto.

Queste constatazioni permettono di concludere che i metodi di guerra dell'URSS in Afghanistan non rispettano le differenze fondamentali imposte dalle norme e dagli usi di guerra fra combattenti e non combattenti, fra obiettivi militari e beni della popolazione civile. Al carattere popolare della resistenza che l'occupazione straniera si sforza di spezzare rispondono con grande spiegamento di mezzi bellici diretti contro tutta la popolazione.

Indipendentemente da queste pratiche contro la popolazione civile in quanto tale, le testimonianze raccolte dal Tribunale provano che numerosi civili, che niente lascia credere abbiano partecipato o partecipino direttamente alle ostilità, sono stati oggetto di sevizie, di torture, di assassinii e maltrattamenti di ogni genere imputabili alle forze sovietiche.

Sulla base delle Convenzioni sopra citate, il Tribunale condanna fermamente questi metodi incompatibili con le norme di guerra:

- che proibiscono di attaccare direttamente la popolazione civile e di seminare il terrore;
- che ammettono come leciti solo gli attacchi diretti contro obiettivi militari e proibiscono qualsiasi

attacco indiscriminato. Occorre precisare che la norma è indiscutibilmente consuetudinaria, come l'hanno sottolineato per esempio le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (vedi la norma 2675 "XXV") o i lavori dell'Istituto di diritto internazionale (vedi la Risoluzione adottata nel 1969 a Edimburgo e i lavori preparatori). A questo riguardo poco importa che il mezzo bellico sia o non sia di per sé lecito. Il Tribunale non può accettare che, con il pretesto della guerra totale, i combattenti si rifiutino di osservare le distinzioni elementari imposte dal diritto delle genti, né che la sola efficacia di un'arma sia sufficiente per decretarne la legittimità. Riafferma con forza che ciò che si deve proteggere e non ciò che si può distruggere deve costituire il criterio di discriminazione giuridicamente obbligatorio e materialmente possibile, qualunque sia la confusione di armi e di metodi che disonorano coloro che se ne servono come coloro che le costruiscono;

- che proteggono in particolare i beni culturali che riflettono l'identità profonda di un popolo, protetta dalla Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954, e i beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile;

- che salvaguardano, anche in tempo di guerra, i diritti elementari delle persone che non partecipano direttamente ai combattimenti;

- che accordano una protezione speciale alle installazioni sanitarie, irrisa dall'URSS. Dalle testimonianze raccolte dal Tribunale a questo proposito risulta che la posizione di queste installazioni non poteva essere ignorata dall'URSS, anche mancando segni particolari di identificazione. È stato anche stabilito che, pure dove tali segni di identificazione erano indubbiamente presenti, esse furono oggetto di attacchi diretti da parte delle forze dell'URSS, radicalmente contrarie alle norme del diritto di guerra.

A questo proposito il Tribunale condanna il disprezzo delle persone e delle popolazioni dimostrato dalla condotta delle truppe sovietiche in Afghanistan. Richiama inoltre l'attenzione sulla correlazione tra le distruzioni sistematiche dei villaggi e dei mezzi di sussistenza e il terrore esercitato contro la popolazione civile e l'esodo di milioni di profughi, il cui numero è aumentato considerevolmente a partire dal luglio 1980, dopo cioè l'aggressione sovietica.

Questa espulsione del popolo afgano da alcune zone del paese che le forze di occupazione non riescono a controllare, non è solamente indice di un disconoscimento delle norme evidenti del diritto di guerra.

Sul rapporto tra il diritto di guerra e il diritto dei popoli

Le conclusioni riportate sopra sul problema specifico, oggetto di questa sessione, non possono esaurire la missione del Tribunale che trae la sua legittimità dalla Dichiarazione universale dei diritti dei popoli proclamata ad Algeri il 4 luglio 1976. La missione specifica del Tribunale è quella di promuovere il rispetto universale ed effettivo dei diritti fondamentali dei popoli, decidendo quando questi diritti vengono violati, giudicando le cause di tali violazioni e denunciando all'opinione pubblica internazionale i responsabili di tali violazioni.

E' diritto allora del Tribunale confrontare le trasgressioni delle leggi e degli usi di guerra da esso comprovate con principi che stanno alla base dei diritti dei popoli. A questo proposito due punti meritano un'attenzione particolare.

In primo luogo la guerra condotta dall'URSS in Afghanistan è specificamente diretta contro il popolo di questo paese. La posta in gioco è il diritto di questo popolo all'autodeterminazione, un diritto che vieta che il popolo sia sottoposto a ingerenze e, a fortiori, ad aggressioni straniere che gli impediscono di continuare il difficile cammino del suo sviluppo e della sua liberazione.

Questa conclusione è già stata tratta dalla sentenza pronunciata a Stoccolma ed è stata confermata dalle prove presentate al Tribunale nel corso della presente sessione. Il reale avversario dell'URSS è il popolo dell'Afghanistan. Simile aggressione è incompatibile con l'ideale e il prestigio stesso del socialismo.

La seconda osservazione prende spunto dalle leggi e dagli usi di guerra che il diritto internazionale si è sforzato di rendere meno barbara, fissando dei limiti ai metodi e ai mezzi di guerra dei belligeranti. Uno dei principi di questo diritto di guerra è quello di interdire ai belligeranti di imporre sofferenze e distruzioni non necessarie in rapporto al solo scopo ammesso, che è quello di vincere l'avversario. Non si può ammettere che la guerra comporti la devastazione dell'ambiente o la distruzione di valori umani. Oltre alla protezione dovuta all'individuo si deve garantire il ritorno di rapporti pacifici tra gli uomini.

Ora, nella nostra epoca più che in qualsiasi altra, la guerra, ogni guerra, è guidata da una logica che la spinge a trasgredire i limiti fissati dal diritto e a trasformarsi in guerra totale. Questo in parte deriva dagli enormi progressi della scienza e della tecnica che forniscono agli uomini possibilità illimitate di distruzione sino

all'autodistruzione dell'umanità tutta. Un altro fattore è rappresentato dall'inserimento inevitabile di ogni conflitto, per quanto limitato esso possa sembrare, in una rete di rapporti planetari, come la contrapposizione tra Nord e Sud e la tensione tra blocchi opposti. Questa tensione comporta la distorsione dei termini del confronto Nord-Sud per trasformarli in strumenti della strategia geopolitica dei blocchi, impedendo così qualsiasi soluzione. Per quanto concerne in particolare la contrapposizione Nord-Sud, occorre segnalare la crescita, all'interno dei due campi in cui è diviso il mondo industrializzato, di enormi complessi militari-industriali. Ciò comporta una progressiva integrazione della guerra e delle sue tecniche di sterminio nell'apparato produttivo dell'area industrializzata quale elemento di crescita economica del mondo capitalista e, in ogni caso, come elemento essenziale del sistema industriale. Questo fattore di supremazia economica sui paesi in via di sviluppo aggrava lo squilibrio tra Nord e Sud.

In tale contesto qualsiasi guerra locale fa appello direttamente all'uno o all'altro dei complessi militari-industriali e talvolta persino all'uno e all'altro. Essa offre loro la possibilità di sperimentare tecniche sempre nuove, armi sempre più elaborate, decisive, irresistibili e, assumendo il ruolo di laboratorio del complesso militare-industriale, la porta ad oltrepassare, fatalmente, i limiti del diritto.

Ma c'è di più: un rapido sguardo ai conflitti locali che vanno sempre più sviluppandosi, indica che questi conflitti si rifanno tutti, direttamente e indirettamente, a una negazione sistematica del diritto dei popoli all'autodeterminazione, a costruire essi stessi la loro storia, ad aprirsi il difficile cammino nel quale possano affermarsi come soggetti della comunità internazionale. Tale carattere dei conflitti locali si verifica in tutte le guerre di liberazione coloniale posteriori alla seconda guerra mondiale; è particolarmente evidente nel caso della guerra del Vietnam e in tutti i conflitti di cui si è occupato il Tribunale, dal Sahara, all'Eritrea, a El Salvador, a Timor, sino all'Afghanistan.

Ora, l'ostinata volontà di resistenza dei popoli, la crescente determinazione a non lasciar calpestare i diritti fondamentali e inalienabili sono divenuti un dato generale della nostra epoca. Lotte leggendarie come quelle del popolo algerino o vietnamita sono entrate nella coscienza dell'umanità e sono divenute fattore essenziale del risveglio dei popoli. Ne consegue che il processo della presa di coscienza dei popoli è stimolato nel momento stesso in cui entrano in gioco le forze che vogliono annientarli. E' quanto sembra accadere in Afghanistan: la resistenza all'aggressore accentua ed esaspera la coscienza nazionale.

Quando una guerra vuole combattere il diritto di un popolo all'autodeterminazione, questo obiettivo la porta logicamente a identificarla con la distruzione del popolo stesso. Per questo l'affermazione del principio fondamentale del diritto fondamentale dei popoli all'autodeterminazione, l'esigenza espressa dall'opinione pubblica internazionale di rispetto delle leggi e degli usi di guerra e il controllo di organismi quali il Tribunale dei popoli sono indispensabili per controbilanciare simile evoluzione.

Da queste considerazioni consegue che oggi la guerra - qualsiasi guerra - contiene elementi che la mettono pericolosamente in contraddizione con il diritto di guerra, trasformandola in guerra criminale. La realtà della guerra è oggi tale che sembra privare di ogni effettività le convenzioni ed i protocolli internazionali sul diritto di guerra.

Questa conclusione può apparire scoraggiante solo se ci si limita ad un esame superficiale. Lungi dal negare in qualsiasi modo l'importanza del diritto di guerra, essa ne rafforza la funzione e ne precisa il significato. Più precisamente essa trasferisce il diritto di guerra su di un piano dove esso si incontra con il diritto dei popoli, divenendo il primo strumento di affermazione del secondo, e rivelando la sua profonda aspirazione che non è quella di rendere la guerra accettabile ma, al contrario, di andare oltre, in conformità del principio fondamentale della Carta delle Nazioni Unite che proibisce la guerra come mezzo di soluzione dei conflitti.

In realtà gli sforzi della comunità internazionale e degli Stati per elaborare un diritto di guerra sempre più avanzato e più aperto esprimono la crescente adesione della comunità internazionale al valore della pace. Essi sono il risultato delle pressioni dirette e indirette che i popoli di tutti i paesi, anche di quelli che dispongono di complessi militari-industriali più potenti, esercitano sui rispettivi governi perché partecipino alla costruzione della pace. Stretti tra le esigenze della Realpolitik e di una politica di potenza, tra l'egoismo e la miopia dei gruppi di potere dominanti, tra i condizionamenti dei loro apparati produttivi, i governi non riescono a porre le basi di una pace autentica e ad eliminare le cause profonde dell'instabilità e dell'insicurezza che alimentano i focolai di guerra e rischiano di scatenare una catastrofe nucleare. Essi non possono tuttavia ignorare l'intenso desiderio di pace che cresce nel mondo. Essi lo esprimono con la conclusione di trattati che pongono dei limiti

alla guerra e alle sue distruzioni. Ma questi accordi, appunto perché obbligatori, perché la loro violazione può essere verificata su fatti concreti che ognuno può individuare e denunciare - come l'ha fatto questo Tribunale - introducono un elemento di contraddizione tra la politica di potenza di un paese e la volontà di pace da esso proclamata, tra l'azione di un governo e le aspirazioni del popolo che rappresenta. Gli stessi accordi permettono una verifica sperimentale della coerenza di un gruppo in rapporto all'obiettivo della pace. Essi permettono di svelare in modo immediato i pericoli che le azioni dei vari governi fanno correre alla pace.

Questa contraddizione appare evidente nei rapporti tra l'URSS e l'Afghanistan, così come sono apparsi nei lavori del Tribunale. Mentre l'URSS è stata una delle forze più attive nello sviluppo del diritto di guerra, è portata oggi dalla sua politica di potenza a scontrarsi con altre potenze e a commettere infrazioni gravi delle norme per la cui adozione essa ha compiuto grandi sforzi.

L'illusione secondo cui la politica di potenza potrebbe essere condotta senza mettere in pericolo i valori della pace è definitivamente smentita dall'esistenza delle norme del diritto di guerra e dalla constatazione delle loro violazioni.

Ma al di là di questo giudizio sulla politica dell'URSS in Afghanistan, i lavori di questa sessione permettono di fare un ulteriore passo verso l'obiettivo della pace e per il progresso del diritto dei popoli. Essi permettono anche di affermare l'esistenza di uno stretto legame fra il diritto umanitario di guerra e il diritto dei popoli, nel senso in cui la negazione dei diritti inalienabili e fondamentali di un popolo esercitata da un paese con un intervento armato, comporta inevitabilmente, una serie di violazioni del diritto di guerra, il che qualifica tale guerra come criminale. Per contro, il rispetto dei diritti fondamentali dei popoli costituisce oggi una condizione sine qua non del rispetto dei valori umani elementari che sono entrati in qualità di *ius cogens* nel diritto internazionale relativo ai conflitti armati.

Il Tribunale aveva già affermato lo stretto legame tra diritti dell'uomo e diritti dei popoli. Al termine di questa sessione un legame analogo è stato dimostrato esistere tra diritto di guerra e diritto dei popoli.

4. DISPOSITIVO

per questi motivi

il Tribunale

- condanna l'URSS per le violazioni delle norme del diritto di guerra che qui sopra sono state dichiarate come stabilite;
- dichiara che simili violazioni sono strettamente connesse alla violazione dei diritti inalienabili del popolo afgano e che il rispetto dei diritti fondamentali dei popoli costituisce una condizione sine qua non del rispetto dei valori umani elementari inerenti al diritto di guerra.